



Direzione Risorse
Umane e Affari
Generali (DARU)
uniud.it

via Palladio 08
33100 Udine, Italia

A tutto il personale tecnico amministrativo
A tutti i Responsabili delle Strutture

Sede

Gentilissime/i,

si comunica che l'articolo 1, co. 390 e 391, della legge 30.12.2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), ha previsto—per i periodi di imposta 2025, 2026 e 2027 un innalzamento del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall'art. 51, comma 3, terzo periodo del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), confermando la possibilità per il datore di lavoro di rimborsare ai lavoratori dipendenti le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

In linea di continuità con gli anni scorsi, coerentemente con le istruzioni fornite dalla Circolare 4/E del 16 maggio 2025 dell'Agenzia delle Entrate, il personale tecnico amministrativo potrà beneficiare, per l'anno 2025, di un **contributo massimo complessivo** (benefit + contributo integrativo 2025) di **€ 530** suddiviso come segue:

1. **benefit:** € 260 erogati ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera l) “contributo per spese di utenze legate ai consumi di elettricità e di gas” di cui al Bando per la concessione di benefit – anno 2025 (PD n. 848 del 23/09/2025);
2. **contributo integrativo 2025:** € 270 per spese di utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Par. 1 – Beneficiari

Il personale tecnico amministrativo, compreso i Collaboratori ed esperti linguistici, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, in servizio al **01.10.2025** è ammesso a presentare domanda di contributo massimo complessivo. In caso di dipendenti in aspettativa senza assegni è ammessa la presentazione della domanda limitatamente alle spese che si riferiscono alla frazione d'anno coperta da retribuzione o indennità.

I dipendenti cessati nel corso del 2025, possono presentare domanda limitatamente al benefit di € 260 erogato ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera l) “contributo per spese di utenze legate ai consumi di elettricità e di gas” di cui al Bando per la concessione di benefit – anno 2025 (PD n. 848 del 23/09/2025) secondo le modalità di cui al Par. 2.1.

Par. 1.1 – Condizioni per l'erogazione in regime di esenzione da Irpef

Tenuto conto dei chiarimenti interpretativi contenuti nella Circolare dell'Agenzia su citata, il datore di lavoro può erogare somme di denaro a rimborso di utenze domestiche relative ad immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari (di cui all'articolo 12 del TUIR in vigore dal 1° gennaio 2025, che non richiama più i soggetti indicati nell'articolo 433 c.c.) a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la



residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

È possibile, infine, rimborsare anche le utenze per uso domestico intestate a terzi, quali ad esempio le utenze idriche o di riscaldamento - intestate al condominio - relativamente alla quota a carico del dipendente, del coniuge e dei suoi familiari; è altresì ammesso il rimborso in caso di utenze intestate al proprietario dell'immobile, ove nel contratto di locazione/uso/comodato è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del dipendente, del coniuge o dei familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

Verranno ammesse al rimborso esclusivamente le spese per utenze pagate nell'anno 2025. Comunque, le somme pagate per le utenze dal lavoratore dipendente nel 2025 che si riferiscono a consumi di competenza del 2024 - già rimborsate o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro in applicazione dell'art. 12 del TUIR - non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione di cui all'articolo 1, co. 390 e 391, della legge 30.12.2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).

Le somme spettanti verranno liquidate, in linea di massima, nel mese di novembre 2025.

Par. 2 – Modalità di richiesta del contributo massimo complessivo per i dipendenti in servizio

Il dipendente interessato è tenuto a inserire la richiesta di contributo attraverso l'applicativo di Ateneo raggiungibile all'indirizzo <https://servizi.amm.uniud.it/candidature> autenticandosi attraverso le credenziali di posta elettronica di Ateneo.

La richiesta deve essere inviata entro le **ore 12.00 di martedì, 14 ottobre 2025**.

Alla richiesta di contributo va allegata esclusivamente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, allegata alla presente. La dichiarazione dovrà essere firmata e caricata in formato pdf sull'applicativo. La documentazione a giustificazione della spesa sostenuta va conservata dal dipendente e resa disponibile in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria o di richiesta dell'Ateneo.

Par. 2.1 - Modalità di richiesta del benefit per i dipendenti cessati nel 2025

I dipendenti cessati nel 2025 possono presentare domanda di benefit di importo di € 260 inviando a mezzo mail a stefania.facchin@uniud.it, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, allegata alla presente. La documentazione a giustificazione della spesa sostenuta va conservata dal dipendente e resa disponibile in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria o di richiesta dell'Ateneo.

Nel ribadire il rilevante impegno assunto dall'Ateneo, si resta a disposizione per chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Fabio Romanelli

Allegati:

- Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – **dipendenti in servizio**
- Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – **dipendenti cessati 2025**
- FAQ.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa